

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Alla data della presente comunicazione, è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03032320248, Repertorio Economico Amministrativo BS-443939, capitale sociale Euro 1.041.628,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 154.782.936 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (indice FTSE Italia Small Cap).

3. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale vincolano Bialetti Holding, Bialetti Investimenti, Ristretto e illimity.

- **Bialetti Holding S.r.l.** è una società a responsabilità limitata con socio unico di diritto italiano con sede a Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale Euro 63.587,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 01669640987, Repertorio Economico Amministrativo (REA) BS-337526, la quale, alla data della presente comunicazione, è titolare di n. 21.384.969 azioni ordinarie di Bialetti Industrie, pari al 13,82% del capitale sociale della stessa.
- **Bialetti Investimenti S.p.A.** è una società per azioni con socio unico di diritto italiano con sede a Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 04327020980, Repertorio Economico Amministrativo (REA) BS-606098, la quale, alla data della presente comunicazione, è titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie Bialetti Industrie, pari al 45,19% del capitale sociale della stessa;
- **Sculptor Ristretto Investments S.à r.l.** è una società di diritto lussemburghese con sede legale in L-2449, Lussemburgo, boulevard Royal n. 26b (Gran Ducato del Lussemburgo), capitale sociale Euro 12.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta nel *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran Ducato del Lussemburgo al n. B230567, la quale, alla data della presente comunicazione, è titolare di n. 30.283.587 azioni ordinarie Bialetti Industrie, pari al 19,57% del capitale sociale della stessa;
- **illimity Bank S.p.A.** è una società per azioni di diritto italiano con sede a Milano (MI), via Soperga n. 9, capitale sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati), iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 03192350365, Repertorio Economico Amministrativo (REA) MI-2534291 la quale, alla data di sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale, non è titolare di azioni ordinarie Bialetti Industrie.

4. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Nuovo Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad oggetto: **(i)** n. 69.939.429 azioni ordinarie di Bialetti Industrie di titolarità di Bialetti Investimenti, pari al 45,19% del capitale sociale di Bialetti Industrie; e **(ii)** n. 30.283.587 azioni ordinarie di titolarità di Ristretto, pari al 19,57% del capitale sociale di Bialetti Industrie.

5. Contenuto delle pattuizioni di natura parasociale previste dal Nuovo Patto

Ai sensi del Nuovo Patto Parasociale, Bialetti Holding, Bialetti Investimenti, Ristretto e illimity si sono obbligate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in particolare:

- (i) a far sì che, per l'intera durata del Nuovo Patto Parasociale, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie sia composto da 7 9 consiglieri, e che siano nominati quali amministratori di Bialetti Industrie, *inter alios*, l'Amministratore Ristretto (come *infra* definito) e l'Amministratore illimity (come *infra* definito) **nonché a derogare a qualunque previsione del Nuovo Patto Parasociale che sia contraria a tale modifica;**
- (ii) per ciascuna elezione del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie, a presentare congiuntamente (e votare in favore di) una lista di candidati che dovrà contenere, quale terzo nominativo, un candidato indicato da Ristretto (l'“**Amministratore Ristretto**”) e, quale quarto nominativo, un candidato indicato da illimity (l'“**Amministratore illimity**”);
- (iii) qualora uno o più amministratori di Bialetti Industrie cessino per qualsivoglia ragione dalla carica prima della scadenza del loro mandato:
 - (a) a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie nomini quale nuovo amministratore un soggetto indicato dalla stessa parte del Nuovo Patto che aveva indicato l'amministratore dimissionario / cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386, c. 1, c.c.;
 - (b) a votare a favore della conferma della cooptazione di cui sopra nel corso della prima assemblea successiva alla cooptazione stessa;
- (iv) a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie costituisca un comitato esecutivo composto dall'amministratore delegato (cui sarà attribuita la carica di presidente del comitato esecutivo), dall'Amministratore Ristretto e dall'Amministratore illimity e che lo statuto di Bialetti Industrie sia aggiornato conseguentemente;
- (v) a far sì che al predetto comitato esecutivo sia attribuito il potere di assumere le decisioni in relazione alle materie di seguito elencate (le quali non potranno essere delegate all'amministratore delegato):
 - (a) valutazione ed esecuzione di qualsiasi operazione rilevante che: (A) comporti investimenti, spese e/o esborsi totali da parte di Bialetti Industrie superiori a Euro 2.000.000, su base individuale, e a Euro 5.000.000, su base aggregata, per ciascun esercizio; e (B) non sia prevista nel Nuovo Piano Industriale e/o nel

Nuovo Accordo di Ristrutturazione come operazione consentita;

- (b) gestione e approvazione delle spese di *marketing* superiori ad Euro 6.500.000, su base aggregata, per ciascun esercizio;
 - (c) valutazione ed esecuzione di qualsivoglia strategia di *hedging*, inclusi i rischi di cambio;
 - (d) valutazione ed esecuzione di qualsivoglia strategia di vendita al dettaglio del gruppo inclusi i programmi di ristrutturazione della vendita al dettaglio, lo sviluppo dell'*e-commerce* e gli accordi di distribuzione (quali, a titolo meramente esemplificativo, i piani di sviluppo del segmento "*boreca*" e della capsula);
 - (e) cessioni e/o trasferimenti di qualsivoglia:
 - (A) interesse/partecipazione in qualsiasi affiliata;
 - (B) *business* o ramo d'azienda; o
 - (C) attività materiali e/o immateriali,in ciascun caso (1) per un valore o un corrispettivo superiore a Euro 5.000.000 (sia come singola operazione che su base annua), e (2) nella misura in cui tali cessioni non siano previste nel Nuovo Piano Industriale e/o dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione come cessioni consentite;
 - (f) realizzazione di qualsivoglia *joint venture* che comporti un impegno economico complessivo superiore ad Euro 5.000.000 (sia come singola operazione che su base annua); e
 - (g) selezione del responsabile commerciale e del *marketing*, con il parere favorevole del comitato per le nomine di Bialetti Industrie;
- (vi) a far sì che il comitato esecutivo si riunisca regolarmente e almeno ogni mese e deliberi con il voto favorevole di tutti i suoi componenti. Qualora il comitato esecutivo non sia in grado di approvare una risoluzione in merito alle materie di cui al precedente punto (v) per tre riunioni successive, tenute a distanza di almeno venti giorni di calendario l'una dall'altra, tale risoluzione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione da parte di uno qualsiasi dei membri del comitato esecutivo, e sarà inserita tra le materie all'ordine del giorno della prima riunione successiva, fermo restando che:
- (A) la deliberazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole almeno sei membri su ~~sette nove~~, nel caso in cui il comitato esecutivo non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui al precedente punto (v), lettere (a), (e) o (f); e
 - (B) la deliberazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dallo statuto e dalla legge applicabile, nel caso in cui il comitato esecutivo non abbia adottato alcuna deliberazione in merito ad una materia di cui al precedente punto (v), lettere (b), (c) o (d);
- (vii) a far sì che, per l'intera durata del Nuovo _____ :
- (A) il signor Francesco Ranzoni sia nominato Presidente del Consiglio di

Amministrazione di Bialetti Industrie;

- (B) il signor Egidio Cozzi sia nominato amministratore delegato di Bialetti, e che gli vengano conferiti i poteri previsti nel Nuovo Patto; e
- (C) la signora Elisa Albanese sia nominata responsabile commerciale e del *marketing*, con adeguati poteri in ambito commerciale e di *marketing* strategico, anche nei negozi Bialetti.

In aggiunta a quanto sopra, si specifica che il Nuovo Patto Parasociale prevede che gli impegni in esso contenuti sostituiscono, per quanto riguarda Bialetti Holding e Ristretto, il 2019.

6. Durata del Nuovo

Il Patto Parasociale 2021 è stato sottoscritto in data 1 dicembre 2021; con durata pari a 3 anni dalla data di sottoscrizione (*i.e.*, fino al 1 dicembre 2024). **In data 29 novembre 2024 il Patto Parasociale 2021 è stato rinnovato per un periodo decorrente dalla relativa data di scadenza (*i.e.*, 1° dicembre 2024) fino al 30 aprile 2025.** Con la sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale in data ~~29 novembre 2024~~ **14 aprile 2025**, è stato rinnovato **con efficacia a far data dalla relativa data di sottoscrizione (*i.e.* 14 aprile 2025)** per un ulteriore periodo ~~dalla data di scadenza del Patto Parasociale 2021~~ fino al ~~30 aprile~~ **31 luglio** 2025.

Nell'ipotesi in cui:

- (i) il *framework agreement* stipulato in attuazione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o il Nuovo Accordo di Ristrutturazione siano risolti o cessino di essere efficaci, per qualsiasi ragione, successivamente alla data di sottoscrizione, o
- (ii) il Nuovo Patto Parasociale si risolva a causa della violazione da parte di uno dei paciscenti dell'obbligo di non porre in essere azioni, operazioni, comportamenti e/o stipulare contratti, atti, accordi o intese di qualsiasi natura e forma che possano far sorgere un obbligo solidale delle parti di (a) lanciare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi di qualsiasi disposizione di legge applicabile; o (b) adempiere agli obblighi e svolgere il procedimento di cui all'art. 108 TUF;

le parti sono liberate dagli obblighi assunti ai sensi del Nuovo Patto Parasociale.

Investimenti, Bialetti Holding, Ristretto e illimity si sono impegnate a negoziare in buona fede, prima della scadenza del Nuovo Patto Parasociale, un nuovo avente termini e condizioni sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Nuovo Patto Parasociale stesso.

7. Deposito del Nuovo Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni

Il Patto Parasociale 2021 è stato depositato presso il registro delle imprese di Brescia in data 6 dicembre 2021. Inoltre, in data 3 dicembre 2024 è stato depositato presso il medesimo registro delle imprese, il ~~Nuovo~~ **2021** con lettera di rinnovo fino al 30 aprile 2025. **In data 15 aprile 2025 è stata depositata presso il medesimo registro delle imprese la lettera di modifica e proroga fino al 30 aprile 2025 della durata del Nuovo**

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Bialetti Industrie, all'indirizzo www.bialetti.com.

~~4 dicembre 2024~~ **16 aprile 2025**